

PARTE SPECIALE “A”

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

[ultimo aggiornamento Cda 26 luglio 2019]



A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la



realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.


In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Ad esempio, a puro titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse "violato" il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.



Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale che, approfittando della loro posizione, esiga prestazioni non dovute.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.


L'incriminazione ha natura sussidiaria, essendo punita solo se il fatto non costituisce più grave reato.

Corruzione (artt. 318-319-320 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di



propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)


La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la favorevole definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a



quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)


Il reato è figura sussidiaria rispetto al concorso di persone nei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), ma anche rispetto ad un concorso nei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione comunitaria ed internazionale (art. 322-bis c.p.).

Il delitto si configura qualora, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, il soggetto attivo indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

E' prevista la punibilità, oltre che del mediatore, anche del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità, il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore ed il pubblico ufficiale esista o meno.

Estensione ambito di applicazione (art. 322 bis).

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 D.lgvo 231/01 (corruzione, istigazione alla corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione) si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 (incaricato di un pubblico esercizio) e 322 bis (membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri).




A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato).

Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che OTIS Srl intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, possono essere individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio"):

1. la partecipazione a procedure di gara indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi come tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato (es.: contratti di manutenzione);
2. la partecipazione a procedure di negoziazione diretta per la prestazione alla Pubblica Amministrazione o ad enti pubblici di servizi o di forniture;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
4. gestione dei rapporti in generale con Autorità e Pubblica Amministrazione in occasione di ispezioni e controlli in materia di:
 - contabilità e bilancio e pagamento imposte (es. Agenzia delle Entrate, GdF);
 - completezza documentazione contrattuale (es. Agenzia delle Entrate, GdF, Dogane);
 - gestione adempimenti e contributi previdenziali (es. Ispettorato lavoro, INAIL, INPS, ASL).




Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- lo svolgimento di attività di cui ai punti 1, 2 e 3 in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni ambientali di trasparenza;
- la partecipazione alle procedure di cui ai punti 1 e 3 in associazione con un Partner (es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi etc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate dall'Amministratore Delegato di OTIS Srl o da altri soggetti apicali, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di proporre al CdA le opportune misure preventive.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").




La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato da OTIS Srl) è fatto divieto in particolare di:


- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dalla specifica procedura, ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);



- d) dare o promettere denaro o altra utilità a soggetti (o a terzi da questi indicati) che sfruttino o anche solo vantino relazioni esistenti o asserite con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- 2) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- 3) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- 4) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 5) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture,



destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

A.4 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

A.4.1. INDIVIDUAZIONE DEL **RESPONSABILE INTERNO** PER LE SINGOLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.


Ogni operazione rientrante nelle aree di Attività a rischio deve essere **gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.**

L'OdV (con il supporto della funzione "AUDIT") effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali.

Sulla base di tale mappatura, l'OdV chiede conferma alla Direzione Risorse Umane, in merito all'individuazione dei "Responsabili Interni" responsabili per ogni singola Area di Attività a rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio, cioè il Direttore di prima linea;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è responsabile, nel caso di attività svolte da OTIS Srl nell'ambito di un pubblico servizio, dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientrati nell'Area di Attività a Rischio



di propria competenza. A tal fine rilascia una dichiarazione indicando altresì che non è sottoposto a procedimento penale per i reati considerati dal Decreto.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono individuare nell’ambito della propria organizzazione, dei “Sub Responsabili Interni” cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un’Area e/o in una Attività a rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto delle procedure aziendali.

A.4.2. DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITA’ DEL DOCUMENTO E RELATIVE VERIFICHE DELL’O.D.V.

E’ compito di ciascun Responsabile Interno di Area e/o di Attività a Rischio fornire e aggiornare o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale di OTIS Srl deve assumere nell’ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- per l’implementazione delle procedure sopra previste, la conservazione della documentazione delle operazioni .

E’ compito dell’OdV di OTIS Srl verificare l’idoneità e l’efficacia delle istruzioni fornite dai Responsabili Interni delle Aree di Attività a Rischio per l’implementazione delle procedure sopra previste e per la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni.

In particolare, è compito dell’OdV di OTIS:



- Rivedere ed eventualmente integrare le istruzioni fornite dal Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio.
- Fornire direttive relativamente alle procedure ed agli standard da adottare per garantire il rispetto delle procedure interne.
La documentazione a supporto delle operazioni relative alle Attività a Rischio deve essere conservata su supporto cartaceo o informatico.

Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub Responsabili o altre situazioni in contrasto.

Verificare periodicamente, con il supporto della Direzione Legale, la validità delle clausole dei contratti standard e finalizzate:

all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;

alla possibilità di OTIS Srl di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del documento al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner o Collaboratori esterni o rappresentanti, a qualsiasi titolo, anche di fatto) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto 231.

